

Le ragioni di questo importante provvedimento sono svolte, come appresso, nella relazione da cui quel Regio Decreto è preceduto.

» La Commissione eletta nel marzo del 1870, per istudiare il riordinamento degli Archivi di Stato, propose la istituzione di nove Sovrintendenze, che disse di Bologna, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Parma, Sicilia, Torino, Venezia; e dieci ne ha ora proposto il Consiglio per gli Archivi, istituendone tre in altre città e riducendone tre in una sola ».

» Scopo delle Soprintendenze essendo la vigilanza e l'unificazione del servizio, fa mestieri che le provincie di ciascuna abbiano identità di storia e di istituzioni; dovendo poi cogli ufficiali d'ogni Sovrintendenza formarsi un solo ruolo per le promozioni di merito e di anzianità, è conveniente che fra l'una e l'altra non corra molto divario nel numero degli impiegati. Posti questi criteri, nessuna variazione era necessaria alle proposte della Commissione per quanto concerne le Sovrintendenze di Milano, Napoli, Sicilia e Venezia, il territorio attribuito a ciascuna essendo così precisamente segnato dalla natura e dalla storia, da non richiedere nè aumento, nè diminuzione. Ma nel marzo del 1870 Roma era fuori del Regno, e la Commissione ripartiva fra le Sovrintendenze di Bologna e Firenze le provincie del dominio pontificio che facevano parte dello Stato italiano: toccò a Firenze l'Emilia, toccarono a Bologna le così dette Legazioni e le Marche».

» Divenuta Roma capitale d'Italia, non potrebbesi non costituirvi una Sovrintendenza con giurisdizione sull'Umbria e sulle Marche, che furono il dominio meno contrastato dei Pontefici ».

» Tolte le Marche, non rimarrebbero alla proposta

Sovrintendenza di Bologna che quattro provincie, le quali parrebbe opportuno riunire alle altre quattro, che la Commissione assegnava alle Sovrintendenze di Modena e Parma, per formare così una Sovrintendenza sola dell' Emilia. Fra le ragioni di tale opportunità non si possono tacere le seguenti: che nelle prime provincie non esiste oggi alcun archivio di Stato; che nelle altre, essendo ora due soli archivi, non avrebbero i due Sovrintendenti modo di esercitare l'ufficio loro. Nè a ciò si oppongono considerazioni di ordine storico. Nella destra valle del Po sorsero prima Comuni gloriosi; quindi tirannelli superbi; poi piccoli Stati che la Chiesa fece o cercò di far suoi; finalmente due Ducati, la storia politica dei quali si compendia nelle biografie dei Sovrani. Fra uguali vicende non potevano essere gran fatto diverse le istituzioni, e non lo furono, come non dissimili vi furono e sono i dialetti. Tutte le città maggiori da Piacenza a Ravenna appartennero alla Lega Lombarda, tutte, meno Parma e Piacenza, furono comprese nel Regno italico, e tutte col nome d' Italia insorsero ai giorni nostri più volte contemporaneamente ».

» Alla Sovrintendenza di Torino proponeva la Commissione di aggregare la Liguria e la Sardegna: però se si ricorda che la Liguria ha storia vastissima e particolare sino al secolo presente, che la Sardegna ha vissuto lungo tempo in soggezione straniera, si vedrà come la riunione di queste provincie fosse probabilmente consigliata soltanto da ragioni di economica convenienza. Difficile sarebbe certamente trovare la Sovrintendenza a cui attribuire gli Archivi Sardi. Forse alla toscana pel dominio Pisano? Forse alla napoletana pel comune malgoverno spagnuolo? Ma dei pisani non rimase quasi memoria in Sardegna; e gli spagnoli se imposero ai

Sardi prima la lingua di Catalogna, poi la lingua di Castiglia, usata fino agli ultimi anni del secolo scorso, non confusero mai le cose dell' isola con quelle degli altri possessi italiani, e molto o poco che fosse, la Sardegna ebbe forma speciale di governo. A nessuna Sovrintendenza bene si aggiungerebbero gli archivi sardi: ed anche con quella di Torino, toltone centocinquant'anni d'identica dinastia, non avrebbero vincoli legislativi e amministrativi più antichi dello Statuto costituzionale del 1848. Perciò, non potendo agli archivi liguri essere negata una speciale Sovrintendenza, nè a questa dovendosi aggregare gli archivi sardi conviene per gli uni e per gli altri dar vita ad una propria Sovrintendenza. »

» Un'altra sarà probabilmente da creare in futuro per le provincie che stanno sull' Adriatico; frattanto, costituite come il Consiglio propone, avrà ciascuna nelle proprie provincie medesimezza di memorie, quindi necessità di uguale preparazione negli impiegati, e possibilità di far convergere allo stesso fine tutti i lavori dei vari archivi. »

» Resta a dire del nome di ciascuna Sovrintendenza, e poche parole basteranno. Se ai Sovrintendenti non fu fissata la sede dal R.<sup>o</sup> Decreto 26 Marzo scorso (perchè Sovrintendente deve essere l'archivista più degno); se la nomina di Sovrintendente non deve importare cambio di residenza (perchè sarebbe dispiacevole alla persona e meno utile al servizio togliere da un archivio chi vi abbia speso gli anni più operosi della vita), chiaro è che non si possano le Sovrintendenze chiamare da alcuna città. Conviene quindi appellarle dalla regione. Nè torni ingrato questo nome; pur troppo le provincie d' Italia furono lungo tempo disgiunte e fatte

quasi straniera l'una all'altra, e se vi è istituzione in cui l'ordinamento regionale abbia a prevalere è fuori dubbio quella degli archivi. »

Intanto il Ministero dello Interno, in quello stesso anno 1874, per chiarirsi, con qualche maggiore approssimazione, sullo stato di cose rispetto ai tanti depositi di scritture dello Stato esistenti in ogni parte, e trarne norma più sicura sulla natura e sulla estensione dei provvedimenti richiesti dal bisogno, pose mano alle relative indagini, e con apposita circolare, mentre richiese ai Sovrintendenti notizie sulle carte raccolte negli Archivi di Stato compresi nella loro giurisdizione, fece altrettanto verso le Prefetture, le Intendenze di Finanze, e le Procure Regie presso le Corti e i Tribunali, per le carte antiche e recenti tuttavia conservate presso gli uffici amministrativi, finanziari e giudiziari di rispettiva dipendenza.

Del risultato di cotali indagini fu poi dato conto nel volume pubblicato dal Ministero dell'Interno nel 1876, e intitolato » Notizie generali e numeriche degli atti conservati negli Archivi giudiziari, amministrativi e finanziari del Regno. »

Già era stato osservato come in Bologna esistesse in deplorabile abbandono una grande ricchezza di scritture, rimontanti dai nostri giorni ai tempi dell'antico Comune. Di queste carte avevano scritto largamente uomini autorevoli e pratici, invocando tutti che non si tardasse a porre in salvo tanta materia di studi rimasta quasi inesplorata. Avendo il Municipio e la Provincia, da parte loro, dato il proprio concorso, venne, per opera del Ministero dell'Interno, promosso il R.<sup>o</sup> Decreto in data 22 Ottobre 1874 col quale fu in quella Città istituito un Archivio di Stato facendone nucleo l'*Archivio*

*degli atti civili e criminali*, all' uopo ceduto di buon grado all' Amministrazione degli archivi, insieme cogli impiegati addettivi, dal Ministero di grazia e giustizia cui era sottoposto.

Nel R.<sup>o</sup> Decreto in data 26 Marzo 1874 eransi fermati i principi fondamentali del nuovo ordinamento degli archivi. Al Consiglio creato con quel Decreto spettava, giusta l'incarico conferitogliene, di far le proposte per esplicare quei principi medesimi, suggerire, cioè, le regole necessarie alla raccolta ed alla conservazione degli atti spettanti agli archivi pubblici; al servizio di tali istituti; alle guarentigie e alle discipline degli archivisti; all' insegnamento delle dottrine convenienti a questi uffiziali.

E il Consiglio stesso, dopo accurati studi e ponderate discussioni, cui attese con diligenza singolarissima, allestì e presentò uno schema di disposizioni, le quali, salvo pochi mutamenti creduti opportuni dal Ministero e dal Consiglio di Stato, vennero, coll' accordo del Consiglio dei Ministri, approvate e stabilite col Regio Decreto in data 27 Maggio 1875. N. 2552

Queste disposizioni, colle quali, unificata dopo tanto tempo l' amministrazione degli archivi dello Stato, ricevevano essi norme comuni, affinchè meglio corrispondessero al loro fine, hanno fatto sin quì buona prova ed hanno ottenuto lode dagli intelligenti e dai pratici delle cose archivistiche in Italia e fuori.

Ma queste disposizioni medesime, benchè abbiano in germe anche più vasta portata, non potevano e non possono in fatto trovare la loro efficacia se non che ristretta ai soli archivi esistenti, i quali sono soggetti all' autorità del Governo. Fu bensì da esse supposto che, come già era in alcune provincie, avesse presto o

tardi a sorgere in tutte le altre un Archivio destinato a raccogliere gli atti delle magistrature giudiziali, e delle amministrazioni della rispettiva circoscrizione, e quelli delle magistrature, amministrazioni e corporazioni cessate. Ora, siccome questi archivi mancanti, per le spese a cui essi darebbero luogo, non possono aver vita se non per legge, così rimasero e rimangono immense quantità di carte d'ogni tempo e d'ogni specie, quali sottratte già prima alla diretta e legittima giurisdizione e vigilanza del Governo e lasciate in altrui balia, senza sufficienti guarentigie di manutenzione e di custodia; quali tuttavia abbandonate all' incuria e alla dimenticanza negli uffici amministrativi, giudiziali e finanziari di molte provincie.

Per quelle della prima specie voglionsi intendere le carte contenute negli archivi così detti *provinciali*, che, come si è più sopra accennato, esistono nelle provincie napoletane e siciliane, e la cui spesa, tanto pel mantenimento, quanto per il personale, con Regio Decreto 31 Gennaio 1866, fu trasferita a carico di ogni singola provincia, senza avere riguardo alla vera natura di tali archivi, i quali, dalla legge 12 Novembre 1818 e dal Sovrano Decreto 1° Agosto 1843 erano stati istituiti, non già nel vantaggio particolare di ciascun provincia, ma bensì nell'interesse generale dello Stato. Ad essi infatti era stato assegnato l'ufficio di "raccogliere e conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche giurisdizioni ed amministrazioni comprese nelle provincie, e ricevere periodicamente, in ogni quinquennio, le carte appartenenti alle novelle giurisdizioni ed amministrazioni". Autorità governative e non locali erano quelle preposte alla loro direzione, e gl' impiegati che vi erano addetti venivano nominati

per concorso e con Reale Decreto. Si è veduto anche dianzi il giudizio che di tali archivi fece la Commissione eletta nel 1870, e quali conclusioni e proposte essi lesuggerirono. Spogliato così il Governo del carico di questi Istituti, non gli è rimasta che una larva di autorità per assicurarne il convenevole mantenimento e il regolare servizio di fronte alle amministrazioni delle provincie, che videro poste a proprio carico e nella propria dipendenza spese e personale.

Le altre carte poi che giacciono ammucchiate e neglette nei vari uffici amministrativi e giudiziari, come avrebbero potuto trovar sede acconcia e ricevere ordinamento e cura, senza appropriati locali in cui accoglierle, e impiegati cui affidarne il governo? Nè era da pensare di trasportarle negli Archivi di Stato esistenti, sia perchè questi sarebbero rimasti soffocati dalla troppa e troppo varia loro mole, sia perchè sarebbe all'uopo stato pur sempre indispensabile aver mezzo di accrescere locali e impiegati, sia infine perchè, come fu giustamente osservato, l'asportare dal luogo di origine le carte di qualunque natura offende la verità storica, e rende più disagiati le indagini.

Ed il Ministro che sottoponeva alla firma Reale quel Decreto del 27 Maggio 1875 ben s' avvide che il problema non era interamente risolto, dappoichè chiudeva la sua relazione nei seguenti termini: » Con questo Decreto si vuole provvedere, nè si potrebbe altrimenti, a ciò che sarebbe dannoso lasciare con norme incerte, o senza norme, o con disuguaglianze incompatibili colla unità dello Stato. Molto più resta per compiere l'ordinamento degli archivi italiani, e solo per legge si può fare ».

» Io non mancherò al dover mio, e sebbene preveda

necessario chiedere al paese qualche maggiore dispendio, pure l'amore che parmi rinasca, con nobiltà e serietà di propositi, nelle varie parti del regno verso i monumenti del passato, mi fa sperare vicina anche la fine del male di cui più hanno a dolersi gli archivi dopo la trascuranza del Governo, cioè l'indifferenza delle popolazioni. »

Se ne avvide poi l'altro antecessore dell' E. V. l'onorevole Nicotera, il quale, per provvedere al bisogno, presentò al Parlamento, nella tornata del 1° Marzo 1877, apposito disegno di legge, che non potè essere discusso in quella XIII legislatura. E se ne avvide infine l' E. V., che di un disegno consimile, e con non diversa sorte, ha fatto presentazione nella tornata dell' 8 Febbraio 1881.

Allorchè quel disegno di legge, che l' E. V., come già dissi, non tarderà certamente a riproporre, sarà approvato ed attuato, potrà affermarsi con ragione essere stato provveduto pienamente e degnamente all'immenso tesoro delle antiche memorie, e verrà del tutto meno l'accusa esser noi tanto ricchi quanto noncuranti dei documenti della nostra storia.

Conservati i presenti archivi di Stato, colle carte che essi ritengono, e ripresi a carico del Governo quelli che, come si è detto, già provvidamente esistono nelle provincie napoletane e siciliane, sorgerà in ciascuna delle altre provincie, che ne sono prive, un archivio, il quale darà ricetto alle carte di pubblica spettanza, ora disperse ed obbliate negli uffici governativi e in altri luoghi, mentre riceveranno pure salutari norme gli archivi dei Comuni e degli altri enti, archivi che sono cotanto importanti, e sono, in gran parte, così negletti. Sorgerà inoltre nella Capitale dello Stato un archivio espres-

samente destinato a ricevere periodicamente le carte dei Dicasteri centrali del Regno, le quali più non giovino ai bisogni ordinari del servizio.

E a riguardo di quest' ultimo non è da tacere che esso, la cui necessità è evidente, e del quale nessuno di quelli che ora sussistono può tener luogo, non fu punto dimenticato dal R.<sup>o</sup> Decreto 27 Maggio 1875 e formò anzi oggetto del primo de' suoi articoli.

In seguito della disposizione in questo contenuta, si è venuto via via formando e ingrossando il deposito che trovasi qui, in Roma, nel fabbricato di S. Michele a Ripagrande. Esso si compone già di 28,753 fra buste e volumi, versati di tempo in tempo dai vari Ministeri, e di molti più a quest' ora si sarebbe accresciuto, se i locali ormai tutti ripieni non fossero divenuti insufficienti. Nè solamente i locali fanno qui difetto, ma ed anche gli impiegati. Col citato R.<sup>o</sup> Decreto erasi potuto bensì ordinare l' istituzione del nuovo Archivio, non però eziandio provvedere alla spesa che esso avesse importato. Quindi è che, per supplire ai bisogni nel miglior modo che dalle circostanze era consentito, il Ministero dell' Interno destinò a sede dello Archivio i locali ove riponeva le sue carte fuori di uso, accrescendoli di altri nuovamente presi in affitto a carico delle somme del proprio Bilancio, e affidò la cura dell' Archivio stesso ad un suo impiegato, sotto la vigilanza e direzione del Soprintendente degli Archivi romani.

Occorre dare a tale Archivio quella salda costituzione, quell' ampiezza, quell' assetto, e quel personale di cui manca al presente, e però è da commendare una volta di più il predetto disegno di legge che pure a siffatta urgenza tende a provvedere.

Ed ora, lasciando a parte il molto che rimane ancora da fare, è pur forza riconoscere che non è poco quello che già fu fatto. Diciassette archivi, chè tale è il numero di quelli regolarmente costituiti, e soggetti al Governo, vennero ad avere uniformità di organamento, di amministrazione e di servizio, per le disposizioni recate dai citati Regi Decreti 26 Marzo 1874, e 27 Maggio 1875, alle quali tornarono di appropriato complemento quelle che poi s'introdussero nel Regolamento pel servizio interno, approvato con Decreto ministeriale in data 10 Giugno 1876.

Per tal modo si ebbero precetti generali per l'accoglimento, la disposizione e classificazione delle carte; prescrizioni pel ricupero di atti propri dello Stato, che si trovino presso magistrati e funzionari nel momento della loro morte; norme per la nomina, la promozione e la disciplina degli impiegati, e per le scuole di paleografia; cautele per le operazioni di scarto; limiti per la proclamata generale pubblicità delle carte; divieti per l'estrazione dei documenti dagli archivi, ammessa soltanto, e a titolo temporaneo, per necessità del pubblico servizio; permissione a tutti di chiedere ispezione, lettura e copia degli atti pubblici, mediante modica tassa; facoltà agli studiosi di fare gratuitamente ricerche, letture, e copie per uso letterario o scientifico; immunità di tasse rispetto alle richieste fatte dalle Autorità governative per servizio pubblico, dagli enti morali e dai privati per scopo giudiziario, se ammessi al gratuito patrocinio, da chicchessia per quanto si attenga all'esercizio dei diritti elettorali, alla riprova dei servizi militari, alla liquidazione delle pensioni a carico dello Stato, e allo svincolo di cauzioni prestate in impieghi finanziari governativi; e del pari immunità di tasse per

le richieste degli enti morali relative ad atti di loro appartenenza, e necessarie ai bisogni della loro amministrazione, e per quelle dei privati riguardo agli atti di loro proprietà, liberamente depositati negli archivi.

Quanto specialmente al personale, stabiliti con Regio Decreto 28 novembre 1875 N° 2844 i gradi, le classi e gli stipendi degli ufficiali e degli uscieri, e fatta la nomina dei Soprintendenti, fu poco dopo, con altro Regio Decreto 16 dicembre dello stesso anno, approvato un ruolo normale, che fermò a 209 il numero complessivo degli ufficiali medesimi, cioè 123 di 1<sup>a</sup> categoria, compresi 20 alunni, e 86 di 2<sup>a</sup> categoria, e a 68 quello degli uscieri (1).

Successivamente col Regio Decreto del 23 dicembre dello stesso anno, gli ufficiali che si trovavano in servizio furono, in conformità di quanto giudicò il Consiglio per gli archivi, ripartiti nei gradi e nelle classi delle due categorie, tenendo conto dei titoli ond'era fornito ciascuno degli ufficiali medesimi.

Ma il Regio Decreto del 26 marzo 1874 aveva prescritto che ciascuna delle Soprintendenze dovesse avere un ruolo suo proprio di personale, da formarsi cogli impiegati compresi nella rispettiva circoscrizione, e aveva prescritto pure che gli impiegati non avessero ad essere tramutati fuori del territorio della loro Soprintendenza, e che in questo territorio nè potesse essere fatto il tramutamento soltanto per motivi di servizio.

(1) Questo ruolo normale fu poi modificato col Regio Decreto 6 Marzo 1881 N. 89, pel quale, tenuto fermo in 68 il numero degli impiegati di basso servizio, fu stabilito in 211 quello degli ufficiali, cioè 125 di 1<sup>a</sup> categoria e 86 di 2<sup>a</sup>, compresi fra questi 10 Alunni. E con successivo R. Decreto 16 Giugno 1881 N. 265 gli ufficiali di 1<sup>a</sup> categoria furono portati a 126, e quelli di 2<sup>a</sup> ridotti a 83.

Se non che, mentre si è potuto eseguire la seconda di siffatte prescrizioni, coll' astenersi dal trasferire alcun impiegato da una ad altra Soprintendenza, si è dovuto indugiare fino qui l' applicazione della prima, per le difficoltà assai gravi che alla formazione dei ruoli separati si frammettevano.

Non si aveva infatti un personale nuovo da adattare, per ciascuna Soprintendenza, in correlazione coi bisogni del servizio, e secondo quella giusta scala graduatoria che era necessaria. Invece dalla riunione degli archivi in una sola dipendenza era venuto a risultare un complesso di impiegati, vari per gradi e per stipendi, come erano varie le gerarchie cui avevano appartenuto, e, nel classificarli, come si dovette, in due categorie, con una regola gerarchica uniforme, si era avverato che in taluni archivi sovrabbondavano gli impiegati di una categoria, e scarseggiavano quelli dell' altra, e in questa, e in quella categoria crescevano gl' impiegati di un grado o di una classe, e difettavano o mancavano affatto quelli del grado e delle classi superiori e inferiori. E poichè non era possibile provvedere ai corrispondenti compensi con opportuni tramutamenti d' impiegati stante il divieto anzi accennato, ognun vede come rimanesse inceppata la formazione di una regolare pianta organica per ciascuna Soprintendenza.

Occorreva quindi aspettare rimedio dal tempo, e col decorrere di questo essendo via via venuti a mancare quegli impiegati che in certi gradi e classi presso le varie Sovrintendenze, erano esuberanti, e alle lacune essendosi in parte provveduto e dovendosi, in quanto rimane, provvedere cogli Alunni, si è trovato modo finalmente, col concorso del Consiglio per gli archivi, di preparare quei ruoli organici, separati per le singole

Soprintendenze, i quali, raccomandati dalla Commissione eletta nel 1870, e prescritti dal Regio Decreto 26 marzo 1874 furono per cura dell' E. V. presentati al Parlamento con nota di variazione allo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell' Interno per l' anno 1882, e non essendo allora stati approvati, furono ripresentati insieme collo stato di prima previsione della spesa pel corrente anno, senza che ottenessero esito migliore. Pel vantaggio del servizio e degli impiegati, deve desiderarsi che l'approvazione di quei ruoli non venga più indugiata, e che essi possano quindi essere posti ad effetto.

Premessa questa breve esposizione, onde si è scorto di quali provvedimenti generali sieno stati oggetto gli archivi dello Stato, per opera del Ministero dell' Interno, verrò a dare partitamente sopra tali Istituti qualche speciale notizia, toccando, per ciascuno, delle miglorie, degli accrescimenti e dei lavori che si compirono nel novennio 1874-1882, primo periodo nel quale essi trovaronsi tutti affidati alle cure e alla direzione del predetto Ministero.

---